

CO.RE.COM. CAL/RO

DETERMINA DIRETTORIALE N. 211 DEL 12/11/2015

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA (Campisano xxx / RTI xxx – cod. cl. xxx)

IL DIRETTORE

VISTI:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" ed, in particolare, l'art. 19, comma 6, che così recita: *"la definizione delle controversie di modesta entità, che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente 500,00 (cinquecento/00) euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi e spese, è delegata al Direttore, salvo nei casi di straordinaria rilevanza regolamentare, giuridica o tecnica, che possono essere rimessi alla decisione dell'Organo Collegiale"*;

il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori, adottato con delibera n. 73/11/CONS. del 16 febbraio 2011;

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com" e successive modifiche ed integrazioni;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

DATO ATTO della deliberazione Co.Re.Com. Calabria n. 234 del 17 luglio 2014, con cui il Comitato ha conferito al Dirigente, Avv. Rosario Carnevale, la delega all'adozione dei provvedimenti di definizione delle controversie di modesta entità, aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i

500,00 (cinquecento/00) euro, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, sopra citata;

RICHIAMATO il punto III.5.5. dell'Allegato alla delibera AgCom 276/13/CONS "Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche", secondo cui: *"al fine di determinare il valore della controversia per l'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 19, comma 7, si avrà riguardo al valore del decisum, e non di quanto dichiarato all'atto dell'istanza. Pertanto, seppure l'utente chieda una somma superiore come indennizzo per il disservizio subito, se l'importo effettivamente liquidato è inferiore ad euro cinquecento, si provvederà con determina direttoriale"*;

VISTA l'istanza, acquisita al prot. n. 10442 del 9 marzo 2015, con cui il ricorrente in oggetto ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società in epigrafe, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, di seguito "Regolamento";

VISTA la nota del 17 marzo 2015, prot. n. 11780, con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della predetta controversia;

VISTA la nota pervenuta in data 13 aprile 2015, con cui la Società resistente ha prodotto la memoria difensiva nel termine di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento;

RILEVATO, sulla scorta della documentazione in atti, che l'odierno istante lamenta addebiti di somme non dovute, perché relative ad un periodo di sospensione del servizio e di interruzione del segnale; per il che, richiede l'annullamento delle fatture n. xxx e n. xxx.

Le parti venivano convocate all'udienza per il tentativo di conciliazione in data 15 dicembre 2014, che si concludeva con la mancata adesione dell'operatore convenuto, come da verbale in atti.

Con l'odierna istanza, il sig. Campisano richiede:

il rimborso delle somme relative alle fatture su indicate, ritenendole non dovute, ed un congruo indennizzo per il disagio subito, oltre al rimborso delle spese per l'espletamento della presente procedura.

La società resistente, tempestivamente costituita, respinge ogni addebito, deducendo l'integrale infondatezza e pretestuosità delle domande avversarie.

La convenuta premette: che la sospensione che qui si lamenta è scaturita dall'uso illecito della *smart card* abbinata al contratto intestato all'odierno istante, destinato ad un uso residenziale, e tuttavia, utilizzata all'interno di un esercizio pubblico; che questo CoReCom, giusta delibera n. 194/2014, ha così statuito in ordine alla sopra descritta condotta: *"nella fattispecie sembrerebbe potersi rilevare la violazione delle condizioni contrattuali, con conseguente improprietà di utilizzo della smart card nell'ambito del locale Bar, che non può che qualificarsi come pubblico. Tale inadempimento contrattuale riscontrato legittima la Società a risolvere il contratto. Non risulta fondata, di conseguenza, la richiesta avanzata dall'istante volta ad ottenere un indennizzo per la sospensione del servizio"*; che le attuali richieste di parte istante, in quanto direttamente ricollegate alla detta sospensione per uso illecito, risultano infondate solo a voler considerare la decisione di questo CoReCom.

Oltre a ciò, la convenuta evidenzia che le due fatture contestate in sede odierna sono legittime e dovute per i seguenti motivi:

la fattura n. xxx riguarda il canone relativo al bimestre ottobre/dicembre 2013, quindi un periodo antecedente la sospensione del servizio, durante il quale l'utente ha usufruito in modo illecito dei prodotti *Mediaset Premium*.

Nella successiva fattura n. xxx, la Società ha provveduto a restituire all'utente l'importo, addebitato in precedenza, relativo al periodo successivo alla sospensione, compreso tra il 15.11.2013 ed il 31.12.2013, per una somma pari ad € 52,83. Per quanto appena esposto, a detta della convenuta, non è dato comprendere il fondamento delle pretese di parte ricorrente, che, nonostante l'illecito contrattuale già accertato, vorrebbe il rimborso di somme già restituitegli e di importi dovuti, in aggiunta ad un indennizzo che appare destituito di fondamento.

In conclusione, la società resistente respinge ogni addebito, insistendo per il rigetto integrale delle richieste di parte istante.

Passando all'esame della questione,

PRELIMINARMENTE, dovendo valutare il comportamento delle parti ai fini della liquidazione delle spese di procedura, si rileva che il tentativo di conciliazione non si è tenuto, per mancata adesione dell'operatore, giusto verbale in atti, e che l'udienza di secondo grado non si è tenuta, essendo, la questione, sufficientemente istruita per la decisione;

NEL MERITO, all'esito dell'istruttoria, si rileva quanto segue: sulla scorta della documentazione acquisita, per come si dirà, non è ravvisabile alcun inadempimento contrattuale a carico della società convenuta; risulta, anzi, accertato che la lamentata

sospensione del servizio è scaturita proprio dalla condotta tenuta dall'odierno istante, a causa dell'utilizzo improprio – per come accertato da questo CoReCom, giusta delibera n. 194/2014 – della *smart card*, intestata al medesimo. In parte motiva, la detta decisione individua, nella condotta tenuta dell'odierno utente, una responsabilità contrattuale per violazione dell'art. 2.5 della Carta Servizi Mediaset e dell'art. 5.2 delle CG di Fornitura del Servizio, giungendo finanche ad ipotizzare, nella stessa, profili di illiceità extracontrattuale.

Pertanto, per come già statuito, la sospensione del servizio *de quo* è stata legittimamente disposta dalla società convenuta. Venendo all'esame delle domande odierne, le fatture che qui si contestano risultano legittime e dovute dal ricorrente, atteso che la convenuta ha dimostrato che gli importi addebitati sono relativi a canoni ed a servizi usufruiti dall'utente, peraltro, in modo illecito, in data antecedente la sospensione di che trattasi; vieppiù, risulta provato che gli importi fatturati, relativi al periodo della legittima sospensione del servizio, sono stati restituiti all'utente (lo testimoniano le voci, con anteposto in fattura il segno "meno"). Tale restituzione è visibile nella fattura n. xxx, anch'essa contestata.

Le altre voci addebitate nella fattura ultima suddetta (recupero sconti fruiti in promozione/recupero sconti noleggio fruiti in promozione) sono dovute, per effetto del riallineamento contrattuale conseguente alla cessazione anticipata dell'abbonamento *de quo* e del conseguente recupero degli sconti applicati in favore dell'utente sin dall'attivazione del contratto. Tali condizioni contrattuali, contenute nelle Condizioni generali di fornitura del servizio, risultano ribadite e ben evidenziate in calce ad ogni fattura inviata al medesimo utente.

Stante tutto quanto sopra rappresentato, appaiono destituite di ogni fondamento le richieste dell'odierno ricorrente, intese ad ottenere il rimborso delle fatture predette. Parimenti, non ha alcun pregio la domanda di indennizzo per un preteso, quanto infondato, disagio sofferto dall'utente a causa della detta fatturazione.

Pertanto, non ravvisando, nella condotta dell'operatore convenuto, alcun inadempimento contrattuale per i fatti qui contestati, si conclude per il rigetto dell'odierno ricorso;

RITENUTO che, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni per il rimborso delle spese di procedura, attesa l'integrale infondatezza dell'istanza di parte ricorrente, qui proposta, al limite della temerarietà, nonostante la prevedibilità dell'esito;

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

- 1) Il rigetto integrale delle domande di storno/rimborso/indennizzo per come avanzate dal sig. P. Campisano con l'odierna istanza di definizione nei confronti di RTI Mediaset;
- 2) Resta in facoltà del ricorrente avviare azione risarcitoria dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento;
- 3) Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità", come disposto dall'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";
- 4) La presente determina è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Il Responsabile del Procedimento
f.to D.ssa Caterina Romeo

Il Direttore del Co.Re.Com. Calabria
f.to Avv. Rosario Carnevale